



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



S. C. BENI E SERVIZI ex ASL TO2
Via Botticelli, 151° - 10154 Torino
Tel. 0112402619 – Fax 0112402704
e-mail beni.servizi@aslto2.piemonte.it
PEC beni.servizi@cert.aslto2.piemonte.it

Prot. n. 3808/17 del 31/01/17
Titolo 1. Cat. 6 Classe 1
Rif. Prot. n. del

Spett. le
Mass Medica S.r.l.
Via E. Toti, 2
20123 MILANO
massmedica@registerpec.it

OGGETTO: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett b) punto 3) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di "Diversori di flusso Web", occorrente alla S.C. Radiologia interventistica Vascolare del Presidio Ospedaliero S.G. Bosco dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" durata 36 mesi. CIG N 69620777AF

Codesta Ditta è invitata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett b) punto 3) del D.Lgs 50/2016, a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di seguito descritta. Il contratto è disciplinato dalle condizioni generali di seguito indicate. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 1

Oggetto, durata e caratteristiche della fornitura

Il presente invito ha per oggetto la fornitura di Diversori di flusso Web occorrente alla S.C. Radiologia Interventistica Vascolare del Presidio Ospedaliero S.G. Bosco dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", mediante ordini a reintegro di conto deposito precostituito.

Il contratto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e per un importo complessivo triennale presunto stimato di € 230.000,00=oneri fiscali esclusi

I quantitativi previsti annui sono di seguito dettagliati

Dispositivi WEB diversori di flusso endosaculari misure varie	15
Microcateteri VIA misure varie	15

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare per 12 mesi il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile avviare un nuovo procedimento di gara.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Si precisa che l'importo presunto indicato ha valore meramente orientativo e sarà correlato al reale fabbisogno della S.C. Radiologia Interventistica Vascolare, il quale verrà determinato dalle esigenze che si risconteranno nel corso del rapporto.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



Art. 2

Procedura di gara

La procedura di gara è quella prevista dall'art. 63 co. 2 lett b) punto 3) del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano i motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione.

La Ditta offerente rimane impegnata per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre l'Amministrazione è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che la Ditta offerente possa pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. L'aggiudicazione non equivale a contratto.

Art. 3

Variazioni nell'esecuzione dell'appalto e modifiche contrattuali

Il contratto può essere modificato nei soli casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (=20%) i prezzi saranno rinegoziati.

Art. 4

Contenuto dell'offerta

La documentazione di gara inserita in unico plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura senza uso di ceralacca, dovrà contenere:

- **Catalogo e listino prezzi dell'intera gamma di "Diversori di flusso Web" con indicazione dello sconto percentuale da applicare che dovrà rimanere invariato per tutta la durata del Contratto**;

A corredo dell'offerta economica dovrà essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione :

1. copia della presente lettera di invito, debitamente firmata e timbrata su ciascun foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri per accettazione di tutte le condizioni. La ditta concorrente dovrà inoltre sottoscrivere le clausole onerose indicate sull'ultima pagina della presente lettera di invito;
2. dichiarazione rilasciata nelle forme di cui al T.U. 445/2000, utilizzando il modello allegato n.1 alla presente;
3. patto d'integrità dell'ex ASL TO2 allegato n. 2;
4. dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi della "Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 03/11/2010 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, Legge 23/12/2005 n. 266 per l'anno 2016" per l'importo di € 230.000 CIG N° 69620777AF

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento deve:

- essere resa mediante originale del versamento, ovvero con fotocopia dello stesso, corredato di dichiarazione di conformità all'originale e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- riportare sulla causale del versamento il codice CIG.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – per le quali si rimanda alle istruzioni operative in vigore

5. dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE ;
6. adeguata documentazione tecnica relativa a ciascun prodotto offerto;
7. dichiarazione con la quale la ditta si impegna a stipulare una polizza assicurativa che garantisca idonea copertura per la responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività prestata o per causa di difetti



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



o imperfezioni, del materiale fornito (strumentazione, diagnostici e consumabili) che comportino danni alle persone sottoposte all'utilizzo degli stessi;

8. dichiarazione attestante le caratteristiche di unicità e l'infungibilità dei prodotti offerti;
9. numero di repertorio dei "dispositivi medici" oggetto della fornitura.

La ditta dovrà inoltre indicare espressamente la disponibilità alla fornitura in conto deposito.

Non sono ammesse offerte condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Il plico contenente l'offerta economica e tutta la documentazione richiesta, dovrà riportare la dicitura: "**Procedura negoziata per la fornitura di "Diversori di flusso Web, alla S.C. Radiologia Interventistica Vascolare del Presidio Ospedaliero S.G. Bosco dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino".**

Durata 36 mesi. CIG N° 69620777AF RIF PROT N° 3808 /2017 del 31.01.2017" e dovrà pervenire, entro le **ore 12,00 del 22/02/2017** al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"– Ufficio Segreteria S.C. Beni e Servizi 2° piano – Via Botticelli 151 - 10154 Torino, c.a. Sig.ra Toscano.

Art.5

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla procedura, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica potrà essere sanata dietro pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo complessivo dell'appalto.

In tal caso, l'ASL assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura ma non applicherà la sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, codesta impresa sarà esclusa dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art.6

Copertura assicurativa

L'aggiudicatario, si impegna a stipulare una polizza assicurativa che garantisca idonea copertura per la responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività prestata o per causa di difetti o imperfezioni, del materiale fornito (strumentazione, diagnostici e consumabili) che comportino danni alle persone sottoposte all'utilizzo degli stessi.

Art. 7

Cauzione

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo oggetto del contratto. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e precisamente:

- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'astazione appaltante.

Art. 8

Condizioni di fornitura

L'appalto dovrà essere garantito nel pieno rispetto delle condizioni generali di seguito riportate:

- le spese relative al trasporto e alla consegna della fornitura sono a carico della ditta fornitrice;
- la S.C. Radiologia Interventistica Vascolare del Presidio Ospedaliero S.G. Bosco di Torino ha indicato la necessità di fornitura in conto deposito per i Diversori di flusso Web con ordini a reintegro;
- le modalità di costituzione del suddetto conto deposito sarà concordata successivamente all'acquisizione del listino secondo le esigenze della Sala Angiografica;
- gli ordini verranno effettuati da parte della S.C. Beni e Servizi, applicando le condizioni economiche riportate nel listino prezzi presentato, con l'applicazione della percentuale di sconto offerta.
- Le consegne dei prodotti dovranno avvenire, franco magazzino, entro 2 giorni, salvo differente indicazione presente nell'ordine, alle destinazioni indicate negli ordini;
- l'accettazione del prodotto fornito avverrà a insindacabile giudizio degli utilizzatori dei prodotti stessi, mentre la firma per ricevuta della merce non vincola l'Amministrazione che si riserva eventuali osservazioni o contestazioni, in relazione alla rispondenza del prodotto fornito a quanto richiesto.

Art. 9

Rifiuto, sostituzione della fornitura e variazione dei prodotti

Fatto salvo il disposto di cui all'Articolo 12 Inosservanza delle prescrizioni contrattuali e penalità, in caso di mancata rispondenza del prodotto alle caratteristiche qualitative prescritte, il Direttore della S.C. interessata o suoi delegati per il tramite dell'Amministrazione, lo respingeranno al fornitore, che dovrà sostituirlo con altro avente i requisiti richiesti, entro 48 ore dalla segnalazione, e ciò anche se lo stesso sia stato comunque manomesso e sottoposto ad eventuali esami di controllo, senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso.

Le eventuali spese sostenute per le analisi qualitative saranno poste a carico dell'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

L'Impresa aggiudicataria sarà, inoltre, tenuta al ritiro dei presidi giacenti e alla loro sostituzione oppure all'emissione della nota di credito per l'importo corrispondente al valore di quanto ritirato, nei casi di:

- modifiche di qualsiasi natura,
- ulteriori evoluzioni medico-tecniche,
- ritiro dal mercato da parte dello stesso produttore a causa di documentato ed inaccettabile tasso di insuccessi o per qualsivoglia altra ragione

Nel caso in cui il materiale oggetto di aggiudicazione non sia più prodotto o distribuito o sia comunque sostituito da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso costo finale convenuto in gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Art. 10

Modalità di fatturazione e di pagamento

La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nei buoni d'ordine.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



Ogni fattura dovrà riportare chiaramente: gli estremi del documento di trasporto e dell'ordinativo emesso dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino". In assenza di dette indicazioni, le fatture stesse non potranno essere liquidate.

Il pagamento avverrà ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192.

I codici inerenti la fatturazione elettronica sono i seguenti:

codice univoco ufficio: **0SRNRH** – codice di riferimento amministrazione : **990102**

La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere di ciascuna Azienda Sanitaria del relativo mandato.

Il fornitore assume gli obblighi di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

Art. 11

Responsabilità ed obblighi del soggetto aggiudicatario

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria.

La ditta fornitrice dovrà provvedere all'aggiornamento tecnologico dei materiali forniti che, si rendano necessari a seguito di nuove acquisizioni a carattere tecnico-scientifico e clinico, senza oneri aggiuntivi e per tutto il periodo di fornitura.

Art. 12

Inosservanza delle prescrizioni contrattuali e penalità

L'Azienda Sanitaria, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro-deduzioni dell'Impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

In caso di ritardo nelle consegne dei materiali secondo i termini indicati nei buoni d'ordine, l'Azienda Sanitaria applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del fornitore inadempiente pari al 10% del valore del materiale non consegnato.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.9 Rifiuto, sostituzione della fornitura e variazione dei prodotti, in caso di mancata fornitura oppure di mancata corrispondenza del prodotto alle caratteristiche dichiarate, l'Azienda applicherà una penale pari a € 250,00 per ogni unità di prodotto non consegnato o risultato difforme.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Impresa aggiudicataria dovrà reintegrare il relativo importo entro il termine fissato dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino".

Art. 13

Clausola risolutiva

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l'ASL può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

- a) interruzione non giustificata della fornitura;
- b) subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art.106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016.
- c) gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- d) ulteriori inadempienze dell'Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- e) comminazione di tre penali per ritardata consegna;
- f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



Art. 14

Altre cause di risoluzione

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

- a) constatazione di due casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
- b) constatazione di n° due casi di violazioni delle norme inerenti l'idoneo trasporto per il mantenimento della catena del freddo
- c) n. 3 fermi macchina nell'arco di 6 mesi e disservizio pari o superiore a 48 ore per ciascun fermo.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l' Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Art 15

Controversie

Per qualsiasi controversia, anche di natura tecnica che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione del contratto e che non sia possibile risolvere per via amministrativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Per eventuali comunicazioni, la ditta potrà rivolgersi alla S.C. Beni e Servizi - tel. 011/240.2619, in orario d'ufficio (sabato e festivi esclusi).

Distinti saluti.

Il Direttore SC Beni e Servizi ex ASLTO2
Dr. ssa Margherita PERUCCA

Per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si intendono specificatamente approvati gli artt.:

1 (Oggetto, durata e caratteristiche della fornitura), 3 (Variazioni nell'esecuzione dell'appalto e modifiche contrattuali) , 5 (Soccorso istruttorio), 6 (Copertura assicurativa), 9 (Rifiuto, sostituzione della fornitura e variazione dei prodotti), 10 (Modalità di fatturazione e di pagamento), 11 (Responsabilità ed obblighi del soggetto aggiudicatario), 12 (Inosservanza delle prescrizioni contrattuali e penalità), 13 (Clausola risolutiva), 14 (Altre cause di risoluzione), 15 (Controversie).

Per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati:

- n. 1 modello di dichiarazione T.U.445/2000
- n. 2 patto d'integrità